

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 149

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Obbligo di indicazione del valore di emissione elettromagnetica
sugli apparecchi telefonici cellulari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di rendere chiaramente conoscibile in capo ai consumatori finali l'emissione di onde elettromagnetiche prodotte dall'uso dei telefoni cellulari. In particolare la potente tecnologia che sta rivoluzionando le telecomunicazioni deve anche tenere conto della necessità degli utenti di poter valutare l'incidenza che l'esposizione ai campi elettromagnetici ha sulla salute. Per quanto non esistano ancora risultati definitivi circa i danni di lungo periodo, quali leucemie e tumori, provocati sulla salute umana dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si ritiene tuttavia che siano possibili effetti sul sistema nervoso centrale,

come disturbi alla memoria e rallentamento dei tempi di reazione: si impone quindi il principio di precauzione. Pertanto occorre massima cautela e attenzione nella definizione ed evidenziazione delle frequenze generate anche dagli apparecchi telefonici cellulari. L'obiettivo auspicabile è che il raggiungimento della trasparenza e informazione in capo ai consumatori inneschi presso i produttori di telefoni cellulari un circolo virtuoso che conduca alla ricerca di nuove metodologie per ridurre l'emissione di onde elettromagnetiche, nella convinzione e opportunità - anche economica - di generare una tecnologia a misura e a favore dell'uomo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Indicazione dei valori di emissione
di onde elettromagnetiche sugli apparecchi
telefonici cellulari)*

1. Sugli apparecchi telefonici cellulari commercializzati sul territorio della Repubblica italiana deve essere indicato in modo chiaro, intrasferibile ed indelebile il valore dell'emissione di onde elettromagnetiche nell'unità di tempo connesso all'uso degli apparecchi stessi.

2. Il valore di cui al comma 1 va posto in raffronto con il limite di esposizione massimo consigliato dalle raccomandazioni dell'Unione europea.

3. L'obbligo di indicazione dei valori di emissione di onde elettromagnetiche è a carico del produttore dell'apparecchio di telefonia cellulare mobile.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 1 sono punite con una multa fino a due milioni di euro.

Art. 3.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e col Ministro delle comunicazioni,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.